

Certificazioni

Si avverte che il cittadino dovrà preventivamente munirsi della marca da bollo da € 16,00 per la certificazione anagrafica soggetta all'imposta di bollo.

- Stato di famiglia
- Residenza
- Nascita
- Morte
- Stato di famiglia al momento del decesso
- Esistenza in vita
- Stato civile
- Vedovanza
- Cittadinanza
- Godimento diritti politici
- Iscrizione liste elettorali
- Certificazioni per cittadini iscritti all'A.I.R.E.
- Certificazioni contestuali
- Legalizzazione di fotografie

Quanto si paga

- € 0,26 in carta semplice
- € 16,52 in bollo (€ 16,00 per imposta di bollo da presentare a cura del richiedente e € 0,52 per i diritti di segreteria).

Le certificazioni anagrafiche sono soggette all'imposta di bollo all'origine. Il rilascio di certificazioni in esenzione da bollo è possibile solo nei casi previsti espressamente dalla normativa.

Quanto si deve aspettare

I certificati sono rilasciati immediatamente.

Validità dei certificato

I certificati sono validi sei mesi.

I certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata.

Notizie utili

In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 183 del 12/11/2011, a decorrere dall' 01/01/2012 i certificati non possono più essere prodotti agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, per i quali è prevista solo l'autocertificazione.

Autocertificazione

Sono comprovati, con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- Nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti civili e politici
- Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- Stato di famiglia
- Esistenza in vita
- Nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc.
- Tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni)
- Iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla Camera di Commercio)
- L'apparenza a ordini professionali
- Titoli di studio, esami sostenuti, ecc.
- Qualifica professionale posseduta
- Titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica posseduti
- Reddito, situazione economica, assolvimento di obblighi contributivi
- Possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati contenuti nell'anagrafe tributaria
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di studente
- Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- Tutte le situazioni relative all'adempimento di obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e di non essere sottoposto a misure di sicurezza e prevenzione
- Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato
- Vivere a carico di qualcuno

Come si fa

Basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autenticazione della firma.

NOTIZIE UTILI

La richiesta di certificati per gli stati, qualità personali e fatti sopraelencati da parte delle amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici costituirà violazione dei doveri di ufficio. Al posto dei certificati le amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici devono accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente, facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari (ad esempio per il diploma di scuola media secondaria il cittadino dovrà indicare l'istituto e l'anno in cui si è diplomato). L'autocertificazione è estesa ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidano di accettarla. Per i privati, a differenza delle amministrazioni pubbliche, accettare l'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti dall'autocertificazione.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concerne stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione. La dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia direttamente conoscenza.

Cosa non si può dichiarare

Non si possono fare dichiarazioni a carattere dispositivo, manifestazioni di volontà o relative ad eventi futuri.

Come si fa

Le singole amministrazioni possono predisporre, in conformità al modello ministeriale, i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno la facoltà di utilizzare:

1. Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare alla P.A.
2. Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa da chi non sa o non può firmare, da presentare alla P.A.
3. Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentare ai privati.

Quanto si paga

- € 0,26 in carta semplice
- € 16,52 in bollo (€ 16,00 per imposta di bollo da presentare a cura del richiedente e € 0,52 per i diritti di segreteria).
- Le certificazioni anagrafiche sono soggette all'imposta di bollo all'origine. Il rilascio di certificazioni in esenzione da bollo è possibile solo nei casi previsti espressamente dalla normativa.

Notizie utili

Se la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata alle Amministrazioni e ai Gestori di Servizi Pubblici, la firma non deve essere autenticata. È sufficiente firmare la dichiarazione davanti al dipendente addetto a riceverla oppure presentarla o inviarla allegando la fotocopia di un documento di identità.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è estesa anche ai privati (ad esempio banche e assicurazioni) che decidono di accertarla in quanto per i privati accettare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non è un obbligo ma una facoltà. In questo caso però è necessario autenticare la firma del dichiarante. L'autenticazione può essere fatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal Sindaco.

